

CIRCOLARE 30 marzo 2005, n. 7.

**Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria, per opere di elevato valore culturale - Articolo 34, legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.**

*Alla Associazione italiana editori  
UNIGEC-CONFAPI  
Associazione bancaria italiana  
(ABI)  
M.C.C. S.p.a.  
e, per conoscenza:  
Al Ministero per i beni e le attività  
culturali - Gabinetto dell'on.le  
Ministro  
Presidenza del Consiglio dei Mini-  
stri - Dipartimento per l'infor-  
mazione e l'editoria*

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.

Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio 1997, le sopra indicate richieste devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Ufficio di segreteria della commissione, via dell'Umiltà n. 33 - 00187 Roma.

Si comunica che in base al rifinanziamento del suddetto art. 34, concesso dall'art. 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il corrente anno finanziario 2005 è l'ultimo esercizio finanziato dalla predetta legge. Pertanto le richieste di mutuo dovranno pervenire inderogabilmente entro il 31 maggio 2005.

Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovrà essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.

Si rammenta che, dal 1° gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono esprimere gli importi in euro.

Si informa, inoltre, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

Roma, 30 marzo 2005

*Il direttore generale: SCALA*

05A03306

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 24 marzo 2005, n. 12.

**Applicazione del Reg. (CE) n. 2102/2004 della Commissione.**

*Alle regioni e provincie autonome  
Alle OO.PP. interessate  
All'Agea Coordinamento*

Si informa che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 365, del 10 dicembre 2004, è stato pubblicato il regolamento della Commissione n. 2102/2004, del 9 dicembre 2004 relativo all'attuazione di alcune misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova in Italia.

Si tratta di compensazioni da concedere ai produttori che hanno dovuto portare alla trasformazione o alla distruzione le uova da cova di pollo e di tacchino, sebbene provenienti da soggetti sani, a seguito di disposizioni in materia veterinaria varate in applicazione della direttiva 92/40/CEE per combattere le epidemie di influenza aviaria che hanno colpito gli allevamenti di talune regioni italiane.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del menzionato regolamento n. 2102/2004, le compensazioni per singolo uovo da cova sono pari a:

€ 0,0942 per uovo di pollo utilizzato per la trasformazione e per un numero totale massimo di 770.751 unità, pari a € 72.604,74;

€ 0,1642 per uovo di pollo destinato alla distruzione e per un numero totale massimo di 165.040 unità, pari a € 27.099,57;

€ 0,5992 per uovo di tacchino, per un numero totale massimo di 264.930 unità, pari a € 158.746,05.

Inoltre il riconoscimento della compensazione interviene solo se le uova da cova sono state trasformate o distrutte nell'arco dei seguenti riferimenti temporali:

dal 17 dicembre 1999 al 14 aprile 2000;

dal 14 agosto al 16 ottobre 2000;

dall'11 ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Per quanto sopra indicato, si reputa opportuno fornire talune indicazioni alle quali i soggetti interessati devono attenersi per poter usufruire delle risorse finanziarie rese disponibili a favore dei produttori italiani.

*Beneficiari.*

Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni previste all'art. 1, comma 2, del reg. (CE) n. 2102/2004, i titolari delle aziende produttrici di uova da cova e degli incubatoi situati nelle regioni del Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna i quali, nei periodi di tempo sopra indicati, possono dimostrare di aver dovuto distruggere o destinare alla trasformazione le uova da cova della specie *Gallus domesticus* (pollo) e *Meleagris gallopavo* (tacchino) per effetto delle misure urgenti di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria emanate dal Ministero della salute.